



Proposta n. 34 del 30/03/2018
Deliberazione n. del

ASSESSORATO Politiche Sociali, Politiche del Lavoro e della Formazione, Partecipazione

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONVENZIONI CAF TERRITORIALI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E FAMIGLIA

PREMESSO:

- che ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati definiti due interventi di contrasto alla povertà e di sostegno alla maternità, denominati "assegni per il nucleo familiare" (per famiglie con tre o più figli minori di età 1° gennaio 1999) e "assegno di maternità" (per madri di nati dopo il 1° luglio 1999);
- che l'art. 1, comma 375 della legge 266/2005, che prevede con un decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTE:

- La Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 novembre 2008, ARG/ gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- La Deliberazione dell'Autorità del 6 luglio 2009, ARG/ gas 88/09, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità del 6 Agosto 2009, ARG /com 113/09 e con successiva modifica e integrazione con deliberazione ARG /gas 144/09 del 7 ottobre 2009;
- La Deliberazione ARG/ elt 117/08 e deliberazione ARG /elt 152/08 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto del 28 dicembre 2007;
- Le disposizioni sopra richiamate che hanno, di fatto, avviato le procedure per il riconoscimento del Bonus Sociale per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi de D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, alle famiglie economicamente svantaggiate a far data dal 1 gennaio 2009, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

PRESO ATTO:

- che potranno accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007, tutti i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute;
- che le normative prevedono espressamente che i Comuni possano avvalersi dei Centri di Assistenza Fiscale per le funzioni di assistenza ai cittadini nella compilazione della Dichiarazione della propria situazione economica e degli adempimenti successivi necessari a presentare al Comune l'istanza di concessione degli assegni e del bonus energia elettrica e del gas naturale ;
- che Anci e Consulta nazionale dei Caf hanno stipulato un protocollo d'intesa per le attività di gestione per i bonus Energia elettrica e gas per conto dei Comuni, attraverso la piattaforma di SGATE, con l'entrata in vigore del D.L.185/08 I Comuni possono avvalersi dei Caf stipulando apposite convenzioni;
- che lo Sgate nell'anno 2015 ha inserito sulla sua piattaforma i rendiconti economici per il periodo 2010 – 2015 relativi al Comune di Monterotondo e che lo stesso riconoscerà all'Ente il rimborso dei maggiori oneri

sostenuti dall'Amministrazione per la gestione delle domande Bonus Gas ed Energia;

CONSIDERATO:

- che in base all'art. 42 comma 2 lettera e) del Dec. Legislativo 267/2000, il Consiglio Comunale quale organo di indirizzo deve esprimersi in materia di affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- che, l'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare la cittadinanza ad ottenere una adeguata assistenza per la corretta compilazione della modulistica necessaria per ottenere i benefici economici dei contributi oggetto di delibera, negli anni precedenti ha ritenuto opportuno di avvalersi dei CAF presenti sul territorio comunale, in possesso dei requisiti necessari, per l'espletamento delle funzioni di assistenza in argomento, deliberando l'affidamento dei servizi mediante convenzione;
- che a tal fine, nell'anno 2011 con deliberazione del C.C. n. 6 del 24/02/2011 il Dirigente del Dipartimento è stato autorizzato a stipulare con i Caaf operativi sul Territorio, apposite Convenzioni per le Procedure "Assegni Nucleo e Maternità", ai sensi degli Artt. 65 e 66 della Legge 448/98 e "Bonus Energia Elettrica e Gas";
- che nell'anno 2012 con Determinazione Dirigenziale n°392 del 05/03/2012 sono stati approvati gli schemi di convenzione per l'espletamento delle funzioni di assistenza ai cittadini per le procedure indicate in oggetto tra il Comune di Monterotondo e i Caf accreditati c/o il Ministero delle Finanze sul territorio;
- che nell'anno 2013 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 23/04/2013 sono stati approvati gli schemi di convenzione per l'espletamento delle funzioni di assistenza ai cittadini per le procedure indicate in oggetto tra il Comune di Monterotondo e i Caf accreditati c/o il Ministero delle Finanze sul territorio;
- che nell'anno 2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 08/04/2014 sono stati approvati gli schemi di convenzione per l'espletamento delle funzioni di assistenza ai cittadini per le procedure indicate in oggetto tra il Comune di Monterotondo e i Caf accreditati c/o il Ministero delle Finanze sul territorio;
- che nell'anno 2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°83 del 22/12/2015 sono stati approvati gli schemi di convenzione per l'espletamento delle funzioni di assistenza ai cittadini per le procedure indicate in oggetto tra il Comune di Monterotondo e i Caf accreditati c/o il Ministero delle Finanze sul territorio;
- che nel periodo 31/01/2016 – 31/01/2018 i Caf convenzionati con il Comune di Monterotondo per le procedure sopra citate sono stati:
Caaf Lazio e Basilicata C.G.I.L. srl, - Società di Servizi Lazio Srl CISL - Caaf 50&PIU' - Caf Italia srl - Caf Usppidap - Caf UIL Il Bandolo della Matassa;
- che in data 07/04/2017 anche il Caf Acli Srl – Centro di Assistenza fiscale Acli ha chiesto di essere convenzionato con il Comune di Monterotondo per l'espletamento delle suddette procedura;
- che in data 24/05/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Monterotondo e il Caf Acli Srl per l'espletamento delle procedure del "Bonus tariffa sociale" e "Assegni al Nucleo e alla Maternità" per il periodo dal 24/05/2017 al 31/01/2018;

DATO ATTO:

- che i Caf hanno sottoscritto negli anni precedenti con il Comune di Monterotondo, le convenzioni per l'espletamento delle funzioni di assistenza ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande relative:
 1. concessione degli Assegni Nucleo Familiare e Maternità, ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale il Comune si impegna a corrispondere € 6,00 (iva compresa) per ogni pratica accettata e trasmessa al Comune, che provvede autonomamente al controllo dei requisiti per accedere al contributo e a inviare all'Inps l'autorizzazione al pagamento;
 1. Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico, il Comune si impegna a corrispondere € 2,50 + IVA al 22% per ogni pratica accettata dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;
- che i CAF, all'atto della stipula delle predette Convenzioni, devono esibire una polizza assicurativa stipulata con una primaria compagnia di Assicurazioni;

Considerato inoltre che il costo relativo alla suddetta convenzione per il pagamento dei compensi ai CAF, per il periodo di anni 2 dal momento della sottoscrizione della convenzione il cui schema è allegato al presente atto, pari ad € 3.500,00 annuali, sarà imputato sul capitolo 5776.00 della spesa del Bilancio Pluriennale 2018-2019-2020 del corrente Bilancio;

Visto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente "Servi Sociali" nella riunione tenutasi il giorno _____;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art.3 dello Statuto Comunale vigente;
- i pareri i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs n. 267/2000 come da allegato "A";

SI PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1. **di autorizzare** il Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo Servizi Sociali Dott.ssa Francesca Moreschi a gestire i due servizi di seguito elencati, attraverso apposite convenzioni da stipulare con i Caaf operativi sul territorio, che possiedono i requisiti e che ne hanno fatto richiesta:
 - concessione degli Assegni Nucleo Familiare e Maternità, ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale il Comune si impegna a corrispondere € 6,00 (iva compresa) per ogni pratica accettata e trasmessa al Comune, che provvede autonomamente al controllo dei requisiti per accedere al contributo e a inviare all'Inps l'autorizzazione al pagamento;
 - Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico, il Comune si impegna a corrispondere € 2,50 + IVA al 22% per ogni pratica accettata dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;
2. **di approvare** i seguenti schemi di convenzione:
 - Convenzione tra Il Comune di Monterotondo ed i Caf per "Assegni al Nucleo e Maternità" Legge 448/98 Artt. 65 e 66 **(ALLEGATO "B")**;
 - Convenzione tra Il Comune di Monterotondo ed i Caf per "Bonus Tariffa Sociale – fornitura di Energia elettrica e gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico" **(ALLEGATO "C")**;
- 3) **di autorizzare** il Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo Servizi Sociali Dott.ssa Francesca Moreschi all'assunzione di un impegno di spesa per un massimo annuale di € 3.500,00 a valere sul capitolo della spesa 5776.00 del Bilancio Pluriennale 2018 - 2019 - 2020, per un massimo dunque di € 10.500,00;
- 4) **di autorizzare la stipula** delle convenzioni sopra citate per un periodo di 2 (due) anni dalla sottoscrizione.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO ED IL CAF

"Assegni al Nucleo Familiare e Maternità" – Legge 448/98 Artt. 65 e 66

L'anno 2018 il giornodel mese di

TRA

Il Comune di Monterotondo con sede in Monterotondo, P.zza Marconi n. 4, rappresentato dal Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo Servizi Sociali *Dott.ssa Francesca Moreschi* come da incarico prot.98/2015;

E

Il corrispondente Centro di Assistenza Fiscale (di seguito indicato con la denominazione "CAF") con sede a in Via con codice fiscale/partita I.V.A. nella persona del suo legale Rappresentante Sig./Dr..... nato a il..... Residente a in Via.....

PREMESSO

che sono stati definiti interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati "assegno per il nucleo familiare" (per famiglie con tre figli minori di età) e "assegno di maternità" (per madri di nati dopo il 1° luglio 1999) ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 della Legge 448 del 23.12.1998, dell'art. 5 D.M. n. 306 del 15 luglio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Monterotondo, in ottemperanza dell'art. 4 comma 4 del Decreto L.gs.109/98 modificato dal Decreto Leg.vo n.130/2000 e come previsto dall'art.3 comma 2 del **D.P.C.M.** 18 maggio 2001, incarica i Caf, convenzionati con l'INPS e firmatari del presente atto, di effettuare le seguenti attività:

- a) Verifica dei requisiti necessari per l'accesso da parte dei cittadini ai contributi economici previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98.
- b) Assistenza fiscale ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione della propria Situazione Economica per l'accesso ai contributi economici previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E REQUISITI DI ACCESSO

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

COS'E': E' un contributo economico mensile, per tredici mensilità, erogato dall'INPS, spettante ai nuclei familiari in cui sono presenti tre o più figli minori.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

CHI PUO' OTTENERLO: Cittadini italiani residenti nel Comune di Monterotondo, con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni.

Per ottenere l'assegno è necessario avere un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore delle Situazione Economica (ISE), rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: Le domande relative all' anno 2018 devono essere presentate entro il 31/01/2019, le domande relative all'anno 2019 dovranno essere presentate entro il 31/01/2020;

L'ASSEGNO DI MATERNITA'

COS'E': E' un contributo economico, erogato dall'INPS, spettante alle madri che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

CHI PUO' OTTENERLO: Donne residenti nel Comune di Monterotondo, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno*, Devono possedere i seguenti requisiti:

1. Un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della Situazione Economica (ISE), rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
1. Non avere copertura previdenziale o avere una copertura inferiore ad un determinato importo il cui ammontare è determinato annualmente;
2. Non beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'INPS per parti, adozioni o affidamenti preadottivi previsto dalla Legge 488/99.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: Entro sei mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

NOTE * Le donne extracomunitarie devono essere in possesso dei requisiti necessari al rilascio della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda.

ART. 3 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Caf, per tutte le mansioni delegate come da art. 1 della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività' in nome e per conto del Comune di Monterotondo:

1. Consegnare ai cittadini che richiedono le prestazioni sociali agevolate, di cui agli artt.65 e 66 della Legge 448/98, tutta la modulistica necessaria ad ottenere la concessione del beneficio di che trattasi;
1. Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci;
2. Richiedere al cittadino, al momento della domanda, copia del codice fiscale e della carta di soggiorno, se trattasi di extracomunitari, e conservarla agli atti;
3. Accertare la corrispondenza dei dati anagrafici indicati dal cittadino con quelli contenuti nel codice fiscale;
4. Supporto ed assistenza al cittadino per la compilazione della suddetta modulistica;
5. Calcolare l'importo del beneficio spettante ad ogni singolo richiedente impegnandosi, in caso di eventuali successive modificazioni, ad apportare le necessarie conseguenti variazioni.
Qualora dalla Dichiarazione ISE risultasse che l'utente non ha diritto alla prestazione è doveroso darne informazione allo stesso;
6. Rilasciare al cittadino ricevuta della domanda contenente i seguenti dati; data di presentazione, nome, cognome, tipologia di contributo economico, l'importo spettante, timbro del CAF e firma dell'operatore;
7. Trasmettere al Comune di Monterotondo, nei primi 10 giorni di ogni mese, le domande degli aventi diritto, nonché l'elenco nominativo completo dei soggetti di cui sia stato preventivamente accertato il diritto ad ottenere il beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, con la relativa la dichiarazione sostitutiva unica, di cui al Decreto 159 del 05/12/2013, con il calcolo dell' ISE e dell' ISEE;
8. Conservare tutta la documentazione, per tre anni, sia in forma cartacea che informatica, la quale, a richiesta, dovrà essere messa a disposizione del Comune e dei cittadini al fine di poter effettuare controlli e verifiche;
9. Comunicare, tempestivamente, ai competenti uffici del Comune gli indirizzi, i numeri telefonici, gli orari di apertura al pubblico delle sedi operative dei Caf che gestiscono le funzioni oggetto della presente Convenzione.
10. Esporre copia della presente Convenzione nelle sedi destinate allo svolgimento dell'attività prevista dalla Convenzione medesima.
11. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e senza interruzioni, per tutta la durata della Convenzione e nel rigoroso rispetto di quanto in essa stabilito.

ART. 4 - STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI

Il Caf è tenuto ai seguenti, ulteriori adempimenti:

- 1) Predisporre un archivio informatico che consenta la verifica delle operazioni descritte al punto 2 dell'art. 1 della presente Convenzione;
- 2) Integrare la procedura informatica prevista dall'INPS, per il rilascio del certificato unico, con un ulteriore file che contenga i seguenti dati:
 - Numero di protocollo dell'attestato ISEE (utile in fase di controlli tributari);
 - Data di rilascio dell'attestato ISEE;
 - Indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'attestato ISEE.
- 3) Provvedere alla trasmissione, nei primi 10 giorni di ogni mese, dei dati raccolti al competente ufficio del Comune di Monterotondo.

ART. 5- OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) Curare una diffusa informazione delle sedi operative del Centro di Assistenza Fiscale, aggiornandole sulla base delle comunicazioni in merito ricevute dal Centro stesso;
- b) Adottare i successivi provvedimenti per la concessione od il diniego degli assegni, nonché per la revoca dei benefici indebitamente erogati;
- c) Ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune respinge o revoca gli assegni.
- d)

ART. 6 - DATI ORGANIZZATIVI E IDENTIFICATIVI DEI CAF

Il Centro Assistenza Fiscale deve fornire al Comune, all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- 1) Indicazione del Responsabile organizzativo che funge da referente per i rapporti con il Comune per le attività oggetto del presente accordo.
- 2) Estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da parte del Comune.
- 3) Elenco delle sedi del Centro di Assistenza Fiscale che svolgeranno la funzione di cui al presente disciplinare, con indicazione di: indirizzo, numeri telefonici e orari di apertura al pubblico.

ART.7 - RAPPORTI FINANZIARI

Per l'attività prevista nel presente disciplinare il Comune corrispondente al Centro di Assistenza Fiscale un importo forfetario di € 6,00 (IVA al 22% inclusa) per ogni operazione trasmessa al Comune e consiste in:

- Dichiarazione del cittadino, certificazione dell'ISEE, verifica del diritto o meno alla prestazione e calcolo dell'importo degli assegni da corrispondere;
- Eventuale variazione di precedenti dichiarazioni, in seguito a modificazioni presentate per iscritto dal cittadino, dalle quali scaturirà una nuova certificazione ed un nuovo importo del beneficio richiesto. L'Amministrazione Comunale riconoscerà, comunque, il pagamento per una sola variazione effettuata.

L'importo previsto quale corrispettivo dell'attività di cui al presente Disciplinare, sarà corrisposto dal Comune sulla base dell'emissione di fatture trimestrali posticipate e corredate dall'elenco dei soggetti beneficiari e in possesso dei requisiti di accesso ai contributi economici, sottoscritto dal legale rappresentante del CAF o da un Responsabile delegato.

Sono a carico del Centro di Assistenza Fiscale le eventuali correzioni alla certificazione dell'ISEE ed il calcolo del diritto o meno ad ottenere gli assegni che si rendono necessari per errori del Centro di Assistenza Fiscale nell'utilizzo della dichiarazione resa dal cittadino.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione.

ART. 9 - VERIFICHE DELLE ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Centro di Assistenza Fiscale mediante propri funzionari. A tale scopo, su richiesta del Servizio preposto, deve essere garantito l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative del Centro di Assistenza Fiscale.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DELLA CORRETTEZZA FORMALE DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Il Centro di Assistenza Fiscale è responsabile:

- Della corrispondenza tra quanto è riportato nella dichiarazione cartacea firmata dal richiedente e i dati corrispondenti che vengono imputati nel sistema informatizzato;
- Della correttezza nell'esecuzione di calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei contributi richiesti, nonché del loro rispettivo importo e durata.;
- Il Caf, inoltre, si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione del servizio oggetto della presente Convenzione. A questo fine il Centro di Assistenza Fiscale, si fa carico, attraverso apposita polizza assicurativa, presso una primaria società di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. nonché nel rispetto del D.L.vo 135/99, il Centro di Assistenza Fiscale, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti.

Pertanto al fine di un corretto svolgimento di tale funzione in base al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nonché per i soli fini connessi allo svolgimento del servizio, il Centro di Assistenza Fiscale, previa autorizzazione del Comune, potrà comunicare i dati personali raccolti ai soggetti terzi.

ART.11 - REGISTRAZIONE ED EVENTUALI ONERI

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del Centro di Assistenza Fiscale, salvo che il medesimo ne sia esente diversa previsione di legge.

ART.12 - GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO

Il Centro Assistenza Fiscale non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento del servizio di cui sopra, pena la risoluzione immediata della convenzione.

ART.13 - PRETESE DI TERZI

L'Affidatario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante sia dall'inosservanza, anche parziale, da parte dell'Affidatario stesso, delle norme contrattuali, sia dalle inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.

ART. 14 - SUB-APPALTO

All' Affidatario è fatto divieto espresso di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte , lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima ai sensi dell'art.n. 1456 del C.C.

ART. 15 – PENALI

1. Qualora dal controllo di cui al precedente art.9 il servizio dovesse risultare non conforme a quello che il Caf è tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati al Caf stesso, con invito a rimuoverli immediatamente e a presentare, entro il termine massimo in 10 giorni, le proprie giustificazioni a riguardo.
1. Nel caso in cui il Caf non ottemperi all'invito di cui al precedente comma, entro il termine fissato in 10 giorni, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata, per ogni inadempienza o disservizio contestato, una penale pari al 20% del compenso relativo alla fase trimestrale nella quale si siano verificate dette inadempienze e/o disservizi .

ART. 16 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nella esecuzione del presente incarico saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Sarà competente esclusivamente al Foro di Tivoli.

Il presente disciplinare d'incarico si compone di numero 5 pagine.

Letto, approvato, sottoscritto

**Per il Comune di Monterotondo
Il Responsabile Direzione Servizi Sociali**

Per il CAF

D.ssa Francesca Moreschi

ALLEGATO "C"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO ED IL CAF

"Bonus tariffa sociale"

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e del gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2018 il giornodel mese di

TRA

Il Comune di Monterotondo con sede in Monterotondo, P.zza Marconi n. 4, rappresentato dal Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo Servizi Sociali *Dott.ssa Francesca Moreschi* come da incarico prot.98/2015;

E

Il corrispondente Centro di Assistenza Fiscale (di seguito indicato con la denominazione "CAF") con sede a in Via con codice fiscale/partita I.V.A. nella persona del suo legale Rappresentante Sig./Dr..... nato ail..... Residente a in Via.....

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che ai sensi dell' art. 46, comma 1- bis del Decreto Legge 248/07 è prevista l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1 comma 375 della legge 266/05;
- che il decreto – legge n. 185/08, convertito in legge con modificazioni all'art. 1 dalla legge n.2/2009 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale, alle famiglie economicamente svantaggiate a far data dal 1 gennaio 2009;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 159 del 05/12/2013 (pubblicato nella GU del 24/01/2014) e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di

- accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il Decreto 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
 - Che, ai sensi del Decreto 159 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
 - Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
 - Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - SERVIZIO ISEE

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- 1) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- 2) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- 3) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 - SERVIZIO BONUS TARIFFA SOCIALE

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- 1) assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- 2) verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenda delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- 3) fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- 4) rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a

- a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- b) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4 - STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite .

Art. 5 – CONSERVAZIONE DATI

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DELLA CORRETTEZZA FORMALE DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Monterotondo rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Per i Servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA al 22% per ogni pratica accettata dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9 - GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione.

Il presente disciplinare d'incarico si compone di numero 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Comune di Monterotondo
Il Responsabile Direzione Servizi Sociali**

Per il CAF

D.ssa Francesca Moreschi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 34**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE CONVENZIONI CAF TERRITORIALI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E FAMIGLIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/03/2018

Il Responsabile di Settore

D.ssa Francesca Moreschi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MORESCHI FRANCESCA;1;1478931



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 34**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE CONVENZIONI CAF TERRITORIALI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E FAMIGLIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/03/2018

Il Responsabile di Settore

D.ssa Francesca Moreschi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA LAURA FELICI